

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

*Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77
(Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Titolo IV SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

(omissis)

Capo V Beni e attività culturali

Art. 148.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
 - a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demotnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
 - b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
 - c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
 - d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
 - e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
 - f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
 - g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

Art. 149.

Funzioni riservate allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
 - a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e

vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n.

1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà'.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.

Art. 150.

La gestione

1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.

2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.

3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all' articolo 154 esprimono parere.

4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:

a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.

6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.

7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.

Art. 151.

Biblioteche pubbliche statali universitarie

1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

Art. 152.

La valorizzazione

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza,

- integrita' e valore;
- b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
 - c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
 - d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca;
 - e) l'organizzazione di attivita' didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
 - f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
 - g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
 - h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 153.

La promozione

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attivita' culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attivita' concernenti:
 - a) gli interventi di sostegno alle attivita' culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
 - b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attivita' culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
 - c) l'equilibrato sviluppo delle attivita' culturali tra le diverse aree territoriali;
 - d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attivita' culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
 - e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

Art. 154.

Commissione per i beni e le attivita' culturali

1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati:

- a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
- d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
- e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 155.

Funzioni della commissione

1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita', perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
- b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

(omissis)

(Si riporta l'indice delle parti costituenti il decreto, omettendone il testo)

Titolo I **Disposizioni generali**

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1.
Oggetto
- Art. 2.
Rapporti internazionali e con l'Unione europea
- Art. 3.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo
- Art. 4.
Indirizzo e coordinamento
- Art. 5.
Poteri sostitutivi
- Art. 6.
Coordinamento delle informazioni
- Art. 7.
Attribuzione delle risorse
- Art. 8.
Regime fiscale del trasferimento dei beni
- Art. 9.
Riordino di strutture
- Art. 10.
Regioni a statuto speciale

Titolo II **Sviluppo economico e attivita' produttive**

Capo I Ambito di applicazione

- Art. 11.
Ambito di applicazione

Capo II Artigianato

- Art. 12
Definizioni
- Art. 13.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
- Art. 14.
Conferimento di funzioni alle regioni
- Art. 15.
Agevolazioni alle imprese artigiane

Art. 16.

Abrogazioni

Capo III
Industria

Art. 17.

Definizioni

Art. 18.

Funzioni e compiti conservati allo Stato

Art. 19.

Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Art. 20.

Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

Art. 21.

Semplificazioni e liberalizzazioni

Art. 22.

Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo IV

Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

Art. 23.

Conferimento di funzioni ai comuni

Art. 24.

Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

Art. 25.

Procedimento

Art. 26.

Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

Art. 27.

Esclusioni

Capo V

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 28.

Definizioni

Art. 29.

Funzioni e compiti conservati allo Stato

Art. 30.

Conferimento di funzioni alle regioni

Art. 31.

Conferimento di funzioni agli enti locali

Capo VI

Miniere e risorse geotermiche

Art. 32.

Definizioni

Art. 33.

Funzioni e compiti riservati allo Stato

Art. 34.

Conferimento di funzioni alle regioni

Art. 35.

Valutazione di impatto ambientale

Art. 36.

Abrogazioni

Capo VII

Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura

Art. 37.

Vigilanza sulle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura

Art. 38.

Funzioni e compiti conservati allo Stato

Capo VIII

Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

Art. 39.

Definizioni

Art. 40.

Funzioni e compiti conservati allo Stato

Art. 41.

Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Art. 42.

Abrogazioni

Capo IX

Turismo

Art. 43.

Definizioni

Art. 44.

Funzioni e compiti conservati allo Stato

Art. 45.

Conferimento di funzioni alle regioni

Art. 46.

Abrogazioni

Capo X

Disposizioni comuni

Art. 47

Funzioni e compiti conservati allo Stato

Art. 48.

Conferimento di funzioni alle regioni

Art. 49.

Agevolazioni di credito

Capo XI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 50.

Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse

Titolo III

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture

Art. 51.

Oggetto

Capo II

Territorio e urbanistica

Sezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

Art. 52.

Compiti di rilievo nazionale

Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

Art. 53.

Funzioni soppresse

Art. 54.

Funzioni mantenute allo Stato

Art. 55.

Localizzazione di opere di interesse statale

Art. 56.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Art. 57.

Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

Art. 58.

Riordino e soppressione di strutture

Sezione III - Edilizia residenziale pubblica

Art. 59.

Funzioni mantenute allo Stato

Art. 60.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Art. 61.

Disposizioni finanziarie

Art. 62.

Riordino e soppressione di strutture

Art. 63.

Criteri e modalita' per il trasferimento alle regioni

Art. 64.

Patrimonio edilizio

Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

Art. 65.

Funzioni mantenute allo Stato

Art. 66.

Funzioni conferite agli enti locali

Art. 67.

Organismo tecnico

Capo III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

Art. 68.

F u n z i o n i

Art. 69.

Compiti di rilievo nazionale

Art. 70.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Art. 71.

Valutazione di impatto ambientale

Art. 72.

Attività a rischio di incidente rilevante

Art. 73.

Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali

Art. 74.

Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

Art. 75.

Riordino di strutture

Sezione II - Parchi e riserve naturali

Art. 76.

Funzioni soppresse

Art. 77.

Compiti di rilievo nazionale

Art. 78.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Sezione III - Inquinamento delle acque

Art. 79.

Funzioni soppresse

Art. 80.

Compiti di rilievo nazionale

Art. 81.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 82.

Funzioni soppresse

Art. 83.

Compiti di rilievo nazionale

Art. 84.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Sezione V - Gestione dei rifiuti

Art. 85.

Funzioni e compiti mantenuti allo Stato

Capo IV
Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 86.

Gestione del demanio idrico

Art. 87.

Approvazione dei piani di bacino

Art. 88.

Compiti di rilievo nazionale

Art. 89.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Art. 90.

Attività private sostitutive di funzioni amministrative

Art. 91.

Registro italiano dighe - RID

Art. 92.

Riordino di strutture

Capo V

Opere pubbliche

Art. 93.

Funzioni mantenute allo Stato

Art. 94.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Art. 95.

Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane

Art. 96.

Riordino di strutture

Capo VI
Viabilità

Art. 97.

Funzioni soppresse

Art. 98.

Funzioni mantenute allo Stato

Art. 99.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Art. 100.

Riordino di strutture.

Art. 101.

Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale

Capo VII
Trasporti

Art. 102.

Funzioni soppresse

Art. 103.

Funzioni affidate a soggetti privati

Art. 104.

Funzioni mantenute allo Stato

Art. 105.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Art. 106.

Riordino e soppressione di strutture

Capo VIII

Protezione civile

Art. 107.

Funzioni mantenute allo Stato

Art. 108.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Art. 109.

Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 110.

Riordino dell'ANPA

Art. 111.

Servizio meteorologico nazionale distribuito

Titolo IV

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Capo I

Tutela della salute

Art. 112.

Oggetto

Art. 113.

Definizioni

Art. 114.

Conferimenti alle regioni

Art. 115.

Ripartizione delle competenze

Art. 116.

Pianificazione

Art. 117.

Interventi d'urgenza

Art. 118.

Attività di informazione

Art. 119.

Autorizzazioni

Art. 120.

Prestazioni e tariffe

Art. 121.

Vigilanza su enti

Art. 122.

Vigilanza sui fondi integrativi

Art. 123.

Contenzioso

Art. 124.

Professioni sanitarie

Art. 125.

Ricerca scientifica

Art. 126.

Profilassi internazionale

Art. 127.

Riordino di strutture

Capo II Servizi sociali

Art. 128.

Oggetto e definizioni

Art. 129.

Competenze dello Stato

Art. 130.

Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili

Art. 131.

Conferimenti alle regioni e agli enti locali

Art. 132.

Trasferimento alle regioni

Art. 133.

Fondo nazionale per le politiche sociali

Art. 134.

Soppressione delle strutture ministeriali

Capo III Istruzione scolastica

Art. 135.

Oggetto

Art. 136.

Definizioni

Art. 137.

Competenze dello Stato

Art. 138.

Deleghe alle regioni

Art. 139.

Trasferimenti alle province ed ai comuni

Capo IV Formazione professionale

Art. 140.

Oggetto

Art. 141.

Definizioni

Art. 142.

Competenze dello Stato

Art. 143.

Conferimenti alle regioni

Art. 144.

Trasferimenti alle regioni

Art. 145.

Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale

Art. 146.

Riordino di strutture

Art. 147.

Abrogazione di disposizioni

Capo V

Beni e attività culturali

Art. 148.

Definizioni

Art. 149.

Funzioni riservate allo Stato

Art. 150.

La gestione

Art. 151.

Biblioteche pubbliche statali universitarie

Art. 152.

La valorizzazione

Art. 153.

La promozione

Art. 154.

Commissione per i beni e le attività culturali

Art. 155.

Funzioni della commissione

Capo VI

Spettacolo

Art. 156.

Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo

Capo VII

Sport

Art. 157.

Competenze in materia di sport

Titolo V

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Capo I

Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Art. 158.

Oggetto

Art. 159.

Definizioni

Art. 160

Competenze dello Stato

Art. 161.

Conferimenti alle regioni e agli enti locali

Art. 162.

Trasferimenti alle regioni

Art. 163.

Trasferimenti agli enti locali

Art. 164.

Abrogazione di norme